

Convenzione Italia – Vaticano

L'Agenzia delle Entrate ha emanato i provvedimenti di attuazione della **Convenzione Italia-Vaticano**, firmata il 1° aprile 2015 ed **entrata in vigore il 15 ottobre 2016**. L'accordo ha lo scopo di promuovere lo **scambio di informazioni** ai fini fiscali tra la Santa Sede e l'Italia e agevola l'adempimento degli **obblighi fiscali** dei soggetti fiscalmente residenti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato i modelli, approvati con provvedimento 18 ottobre 2016, con cui persone fisiche (gli stessi religiosi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi) e i soggetti diversi dalle persone fisiche (indicati nella convenzione diversi ordini ecclesiastici) possono avvalersi di una procedura di regolarizzazione, avente gli stessi effetti della *voluntary disclosure* disciplinata dalla legge 186/2014, per le annualità d'imposta fino al 2015.

Così come specificato nel comunicato dell'Agenzia, oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo **istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie** detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono inoltre **avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015** di una **procedura di regolarizzazione** avente gli stessi effetti della *voluntary disclosure* (in particolare, l'articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio).

I soggetti interessati

I soggetti che possono accedere al sistema semplificato di tassazione e beneficiare della regolarizzazione per le annualità d'imposta dal 2010 al 2015 sono:

- le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie:
 - chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;
 - dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati.Questi dovranno utilizzare il modello di istanza di definizione per le persone fisiche.
- i soggetti diversi dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, quali Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana). Questi dovranno utilizzare il modello di istanza di definizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Entro il 180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione i soggetti sopra elencati potranno **presentare l'istanza** debitamente compilata e sottoscritta all'Autorità competente della Santa Sede, che provvederà alla trasmissione telematica della stessa, tramite canale FTP, all'Agenzia delle Entrate **entro il 270° giorno** dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

L'istanza dovrà essere corredata a pena di nullità **da una documentazione riepilogativa di accompagnamento** idonea a rappresentare analiticamente per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione:

- il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura;

- l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività;
- l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della Convenzione.

Nell'allegato n. 4 al presente provvedimento è fornito uno schema per la redazione della documentazione di accompagnamento, distinto in ragione della tipologia di attività finanziaria detenuta (conti correnti; depositi vincolati; custodia titoli; gestioni patrimoniali; altro) e con evidenziazione degli importi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie.

Fonti: Agenzie delle Entrate, Vaticano, EU

Denis Torri